LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1021)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1955 (V. Stampato N. 1456)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (ROMITA)

di concerto col Ministro del Bilancio (VANONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro della Difesa (TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1955

Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.

La somma prevista al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi nell'esercizio 1954–55; lire 5 miliardi nell'esercizio 1956–56, lire cinque miliardi nell'esercizio 1956–57 e lire due miliardi nell'esercizio 1957–58 e sarà gestita dall'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non superiore all'uno per cento può essere destinata alle spese di progettazione e generali.

Art. 2.

È classificata nella rete delle strade statali la strada da Roma all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

Tale strada sarà inserita nell'elenco delle strade statali col numero 201 e con la denominazione: «Strada dell'aeroporto di Fiumicino».

Art. 3.

Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto di cui al precedente articolo 1 ed al coordinamento delle varie opere sarà provveduto a cura del Ministero della difesa (Aeronautica).

L'Esecuzione di quelle opere integrative che per la loro speciale natura e destinazione dovranno essere poi esercite da altre Amministrazioni statali o dalla provincia o dal comune di Roma potrà essere dal Ministero dei lavori pubblici concessa o demandata, di intesa col Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente cui competerà la successiva gestione.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori per la costruzione e sistemazione della strada statale di cui al precedente articolo 2, verranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), d'intesa con il Ministero della difesa (Aeronautica).

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici devolverà all'Azienda predetta — sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge — la necessaria quota di spesa, da determinarsi d'intesa col Ministero della difesa (Aeronautica).

Art. 4.

Le opere dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'articolo 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre Amministrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potrà essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).

Art. 5.

Alla copertura della spesa di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1954–55 si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal decreto presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modifiche ai prezzi di taluni tipi di tabacchi lavorati.

La spesa di lire cinque miliardi relativa all'esercizio finanziario 1955-56 farà carico al fondo speciale di cui al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI